

**ORDINANZA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO**N. **180** del **15 APR. 2016****IL COMMISSARIO STRAORDINARIO****Oggetto:**

Provvedimenti per la prevenzione ed il controllo delle malattie trasmesse da insetti vettori ed in particolare della zanzara tigre (*Aedes albopictus*) nel territorio di ROMA CAPITALE.

VISTO
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
TUTELA AMBIENTALE
DOTT. PASQUALE LIBERO PELUSI

VISTO
IL SUB COMMISSARIO ALL'AMBIENTE
DOTT. CAMILLO DE MILATO

VISTO
IL SEGRETARIO DIRETTORE
GENERALE
DOTT. SSA ANTONELLA PETROCELLI

PREMESSO

Che la presenza e la diffusione della Zanzara tigre (*Aedes albopictus*) nella città di Roma, iniziata nel 1997 (anno della individuazione dei primi focolai larvali in città), interessa attualmente l'intero territorio cittadino;

Che le mutate condizioni meteorologiche verificatesi in Italia nell'ultimo decennio, con aumento della temperatura e dell'umidità, particolarmente nei mesi da aprile a novembre, assimilabili a quelle del sud-est asiatico da cui la zanzara ha origine, hanno favorito la sua diffusione;

Che le specifiche caratteristiche biologiche e la sua aggressività nei confronti dell'uomo e degli animali, con spiccata attività di puntura nelle ore diurne e nei luoghi all'aperto anche in spazi urbanizzati, sono in grado di creare molestia, anche di rilevante entità, nei riguardi della popolazione;

Che nel 2007 si è manifestato in Emilia Romagna un focolaio epidemico di febbre da virus da Chikungunya, che ha rappresentato il primo focolaio autoctono verificatosi in Europa ed ha evidenziato il potenziale di emergenza sanitaria connessa con la presenza e la diffusione della zanzara tigre;

Che a Febbraio 2016 l'OMS (l'organizzazione Mondiale della Sanità) ha definito l'epidemia da virus Zika come Emergenza di Sanità Pubblica di Rilevanza Internazionale (ESPRI) e che il virus è parimenti trasmesso da zanzare del genere *Aedes* (zanzara tigre);

Che i luoghi in cui la zanzara tigre depone le uova e dove si sviluppano le larve sono costituiti da qualsiasi sito ove sia presente acqua stagnante, quali tombini e griglie di raccolta delle acque, barattoli, lattine, sottovasi, bacinelle, depositi e contenitori per l'irrigazione degli orti e dei fiori, innaffiatoi, copertoni di veicoli stradali, fogli di nylon, buste di plastica, grondaie ostruite, ecc.;

Che la presenza di erba alta e sterpaglie costituisce un habitat favorevole per l'annidamento delle zanzare adulte;

Che, generalmente, nel periodo compreso tra maggio e ottobre, le uova di questo insetto, a seguito di condizioni climatiche favorevoli, se sommerse dall'acqua, danno origine allo sviluppo di larve;

Che, in conformità alla Direttiva Comunitaria 2009/28/CE, recepita con il D.Lgs. 150/2012 concernente l'utilizzo sostenibile dei pesticidi per tutelare la salute dei cittadini, l'Amministrazione di Roma Capitale, al fine di tutelare le persone residenti nel territorio comunale, ed in particolar modo quelle affette da una rara e pericolosa patologia denominata MCS (Sensibilità Chimica Multipla), intende adottare **la prevenzione e la lotta larvicida**, come uniche azioni di contrasto per contenere il fenomeno dell'infestazione dell'*Aedes albopictus* (zanzara tigre);

Che, conseguentemente, gli interventi di disinfestazione dovranno essere effettuati utilizzando prodotti preferibilmente biologici;

Che i provvedimenti di prevenzione e gli interventi larvicidi (di disinfestazione), se attuati nelle sole aree pubbliche, non sono sufficienti a mantenere l'infestazione sotto la soglia di sopportabilità e che soltanto con l'intervento dei privati nelle aree di competenza si riuscirà a mantenere l'infestazione a livelli accettabili dal punto di vista della molestia e a ridurre al minimo i rischi sanitari dovuti alla presenza dell'*Aedes albopictus* (zanzara tigre);

Che, nell'ambito delle misure necessarie a contenere e diminuire il fenomeno infestante, l'Amministrazione Capitolina intende realizzare nell'anno 2016 una campagna di comunicazione per informare e sensibilizzare i cittadini sui corretti comportamenti da adottare per contrastare l'infestazione di questo insetto;

Vista la Legge Regione Lazio n.14 del 6/8/1999;

Vista la Direttiva Comunitaria 2009/28/CE sull'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

Visto l'art. 7 bis del Decreto Legislativo 18/8/2000, n.267;

Visto l'art.50, comma 5, del Decreto Legislativo 18/8/2000, n.267;

Vista la Legge Costituzionale 18/10/2001 n.3;

Vista la legge 24 novembre 1981, n.689;

Viste le circolari del Ministero della Sanità n.13 del 19.07.1991 e n. 42 del 25.10.1993;

Vista la Circolare del Ministero della Salute del 16/06/2015 concernente "Sorveglianza dei casi umani di Chikungunya, Dengue, West Nile Disease ed altre arbovirus e valutazione del rischio di trasmissione in Italia - 2015";

ORDINA

nel periodo compreso tra il 15 Aprile e il 15 Dicembre 2016, a tutti i cittadini, a tutti i soggetti pubblici e privati nonché, in particolare, alle imprese ed ai responsabili di aree di particolare criticità a causa della proliferazione del fenomeno dell'infestazione da *Aedes albopictus* (zanzara tigre), quali cantieri, aree dismesse, piazzali di deposito, parcheggi, vivai e altre attività produttive e commerciali che possano dar luogo anche a piccole raccolte di acqua e conseguenti focolai di sviluppo larvale :

- **di non abbandonare** oggetti e contenitori di qualsiasi natura, forma e dimensione, collocati negli spazi aperti (pubblici e privati) compresi i terrazzi ed i balconi e lastrici solari ed in qualsiasi luogo dove possa verificarsi, anche occasionalmente, raccolta di acqua piovana o stagnante anche temporanea, così da evitare il formarsi di focolai di infestazione;
- **di procedere** al controllo, alla pulizia ed alla chiusura ermetica, con teli impermeabili o con coperchi, di tutti i contenitori lasciati all'aperto, in modo da evitare qualsiasi raccolta d'acqua al loro interno;
- **di svuotare, lavare e/o capovolgere** (se, non utilizzati) contenitori di uso comune, quali sottovasi, piccoli abbeveratoi per animali domestici, annaffiatori e simili, evitando, ove possibile, di immettere queste acque nei tombini;

- **di coprire** gli eventuali contenitori di acqua inamovibili, quali ad esempio vasche di cemento, bidoni e fusti per l'irrigazione degli orti, con coperchi a tenuta, teli di plastica tenuti ben tesi, onde evitare possibili ristagni di acqua piovana e ove questo non sia possibile, con zanzariere;
 - **di sostituire** frequentemente l'acqua nei contenitori dei fiori nei cimiteri e nel caso di utilizzo di fiori finti, di riempire i contenitori nei quali sono posti con sabbia o sassi;
 - **di provvedere** nel caso di fontane ornamentali, laghetti artificiali e simili, alla eventuale introduzione nelle stesse di pesci larvatori (pesci rossi, gambusie, ecc.);
 - **di prosciugare** completamente le piscine non in esercizio, qualora queste vengano ricoperte con teli è necessario svuotare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica l'acqua in essi eventualmente accumulatasi mediante pompaggio;
 - **di non utilizzare** pneumatici come zavorre per teli plastici o per altra funzione che richieda la loro esposizione all'aperto, al fine di non favorire la proliferazione di zanzare nei ristagni d'acqua che li accumulano al loro interno;
 - **di convogliare** in appositi apparati di scarico la condensa prodotta dagli impianti di climatizzazione;
 - **di provvedere** nei cortili, nei terreni, nelle aree incolte od improduttive al taglio periodico dell'erba;
 - **di evitare** innaffiamenti continui delle aree cortilizie esterne alle proprietà, per non favorire la proliferazione delle zanzare;
 - **di tenere** sgombri i cortili e le aree aperte da sterpi e rifiuti di ogni genere e sistemarli in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;
 - **di mantenere** in perfetta efficienza le grondaie, per evitare la eventuale formazione di ristagni d'acqua;
 - **di evitare** la formazione di raccolte d'acqua, anche in luoghi poco accessibili o nascosti quali sotterranei, cantine, intercapedini, vespai, ecc..;
 - **di pulire** bene i vasi prima di portarli all'interno, durante i periodi freddi o prima di esporli all'esterno. L'abitudine di portare le piante al riparo, durante l'inverno, è una delle cause che generano la schiusa delle uova invernali, non appena le piante stesse vengono di nuovo esposte e innaffiate nella stagione primaverile;
 - **di mantenere** in perfetta efficienza i tombini presenti nei giardini, nei cortili e negli spazi condominiali effettuando la pulizia almeno due volte l'anno e soprattutto prima dell'avvio dei cicli di intervento antilarvali;
 - **di trattare** le acque nei tombini, griglie di scarico e pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, presenti negli spazi di proprietà privata, utilizzando idonei prodotti antilarvali, registrati e regolarmente autorizzati dal Ministero della Salute per tale uso, reperibili presso rivenditori specializzati in prodotti agricoli quali, a titolo di esempio, i vivai, le rivendite agricole o presso alcune farmacie. La periodicità del trattamento deve essere appropriata alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta. Il trattamento può essere eseguito direttamente da parte degli stessi proprietari e utilizzatori di spazi oppure avvalendosi di imprese di disinfestazione regolarmente registrate alla Camera di Commercio per lo svolgimento dei servizi di disinfestazione con relativo Responsabile Tecnico. Dovrà essere conservata la documentazione attestante l'avvenuto trattamento.
- Tali trattamenti dovranno essere ripetuti dopo ogni precipitazione atmosferica ed in caso di assenze prolungate. Si segnala che è importante garantire la prosecuzione degli interventi.

o, in alternativa,

- **di procedere** alla chiusura degli stessi tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche con rete zanzariera che deve essere opportunamente mantenuta in condizioni di integrità e libera da foglie e detriti, onde consentire il regolare deflusso delle acque.

I trattamenti contro le zanzare adulte sono sconsigliati per il maggior rischio di tossicità e di difficoltà di gestione, per il maggior impatto ambientale, per la temporaneità dei risultati e per i maggiori costi di gestione.

In presenza di infestazioni localizzate di particolare densità di popolazioni di zanzare, si potrà eccezionalmente intervenire con i trattamenti adulticidi che non devono essere mai utilizzati a scopo preventivo, né a calendario, ma eseguiti con modalità tali da non nuocere in alcun modo alle persone ed alle altre specie animali non bersaglio, in particolare alle api.

ORDINA

altresì, sempre nel periodo compreso tra il 15 Aprile e il 15 Dicembre 2016:

- **Alle Aziende agricole e zootecniche** ed a chiunque allevi animali, li accudisca o li custodisca anche a scopo zoofilo, di provvedere a mantenere in stato di perfetta efficienza tutti gli impianti e i depositi idrici, compresi quelli situati negli spazi aperti;
- **Ai Consorzi ed agli Enti** che gestiscono comprensori ed ai proprietari degli edifici destinati ad abitazione ed ad altri usi, di curare il perfetto stato di efficienza di tutti gli impianti di raccolta delle acque esistenti nei fabbricati e nei locali annessi, evitando accuratamente ogni accumulo, anche temporaneo, di acqua stagnante;
- **Ai responsabili dei cantieri fissi e mobili** di evitare raccolte idriche in area di scavo, bidoni ed altri contenitori o, qualora l'attività richieda la necessaria presenza e disponibilità di contenitori con acqua, questi devono essere dotati di copertura ermetica, oppure devono essere svuotati completamente, con periodicità non superiore ai cinque giorni; di provvedere altresì in caso di sospensione dell'attività di cantiere, alla sistemazione del suolo e di tutti i materiali presenti,
- **Ai soggetti pubblici e privati gestori di corsi d'acqua, di sistemi ferroviari e stradali**, di mantenere in perfetta efficienza i corsi d'acqua e le canalizzazioni di scolo delle acque piovane, evitando accuratamente l'accumulo di detriti che ostacolano il deflusso delle acque;
- **A tutti i conduttori degli orti e degli appezzamenti di terreno**, di privilegiare l'annaffiatura diretta tramite pompa o con contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l'uso e di chiudere con coperchi a tenuta o con rete zanzariera fissata e ben tesa gli eventuali serbatoi d'acqua;
- **A tutti i proprietari, gestori e conduttori di vivai, serre, deposito di piante e fiori**, di eseguire adeguate verifiche ed eventuali trattamenti nei contenitori di piante e fiori destinati alla coltivazione ed alla commercializzazione;
- **A tutti i proprietari e responsabili di depositi, di attività industriali, artigianali e commerciali** che utilizzano spazi aperti, con particolare riferimento alle attività di rottamazione e in genere di stoccaggio di materiali di recupero, di adottare tutti i provvedimenti per evitare le raccolte d'acqua;

- **Ai gestori di depositi, anche temporanei, di copertoni per attività di riparazione, rigenerazione e vendita ed ai detentori di copertoni in generale:** di stocarli, dopo averli svuotati di eventuali raccolte d'acqua al loro interno, al coperto o in container dotati di coperchio ovvero, se all'aperto, di proteggerli con teli impermeabili in modo da evitare raccolte d'acqua sui teli stessi; di ridurre al minimo i tempi di stoccaggio dei copertoni fuori uso, per evitare accumuli di acqua, concordando con le imprese di smaltimento tempi brevi di prelievo; di provvedere in caso di documentata impossibilità a coprire i copertoni stoccati all'aperto, ad eseguire dei periodici trattamenti comunicando la data, il nominativo della ditta di disinfestazione che effettua il trattamento, il prodotto impiegato ed altra eventuale modalità organizzativa (e-mail: rita.didomenicantonio@comune.roma.it)

- **Agli amministratori di condominio** di comunicare entro il 30 Luglio 2016, alla Direzione Promozione Tutela Ambientale e Benessere degli animali del Dipartimento Tutela Ambientale (e-mail: rita.didomenicantonio@comune.roma.it) attraverso la compilazione di un apposito modulo, scaricabile dal sito web www.comune.roma.it – sezione Dipartimento Tutela Ambientale, voce Menu – “Zanzara tigre”, l'elenco dei condomini da loro amministrati per i quali sia stato attivato un programma di disinfestazione per il controllo della diffusione della zanzara tigre. (Tipologia dei trattamenti, la loro cadenza, il nome dei prodotti impiegati e della ditta che ha eseguito l'attività la quale deve essere regolarmente iscritta alla Camera di Commercio).

La responsabilità per eventuali inadempienze, che saranno sanzionate nella misura non inferiore ad Euro 50,00 e non superiore ad Euro 500,00, sarà imputata in solido a colui che risulterà avere titolo per disporre legittimamente del sito o dei siti dove tali inadempienze avranno avuto luogo, a meno che non dimostri che la violazione non sia a lui ascrivibile. Qualora il pagamento della suddetta sanzione avvenga entro il termine di cui all'art. 16 della legge n. 689 del 1981, si applica quanto ivi previsto in materia di pagamento in misura ridotta.

Nel caso di inosservanza di quanto previsto dalla presente Ordinanza, l'esecuzione degli interventi necessari, previa redazione di Rapporto Amministrativo indirizzato al Municipio di competenza territoriale, avverrà d'ufficio e la relativa spesa sarà a carico degli inadempienti secondo le procedure e le modalità vigenti in materia.

I Municipi, a mezzo della Polizia Municipale e avvalendosi del supporto dei competenti Dipartimenti di Prevenzione delle A.S.L., sono incaricati delle attività di controllo dell'esecuzione del presente provvedimento; i suddetti soggetti sono altresì incaricati di comminare le previste sanzioni ai trasgressori. La vigilanza si esercita tramite sopralluoghi e riscontro dei documenti d'acquisto dei prodotti per la disinfestazione da parte dei soggetti pubblici e privati interessati dalla presente Ordinanza o degli attestati di avvenuta bonifica rilasciati da imprese regolarmente registrate.

Dispone

che il presente provvedimento sia immediatamente esecutivo, sia reso pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio on line di Roma Capitale e reso noto alla cittadinanza e alle associazioni di categoria direttamente interessate tramite pubblici avvisi, sarà inoltre disponibile presso gli Uffici Relazioni con il Pubblico dei Municipi e del Dipartimento Tutela Ambientale.

Si provvederà ad informare la cittadinanza dell'emissione del presente provvedimento anche attraverso il sito internet di ROMA CAPITALE.

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ai sensi del D.Lgs. 2 Luglio 2010 n.104: “attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n.69, recante delega

al governo per il riordino del processo amministrativo, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica; ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n.1999: "Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla nota di notifica.

Il semplice inoltro del ricorso non sospende l'efficacia della presente Ordinanza.

Il Commissario Straordinario
(F.P. Tronca)

